

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Consiglio di Amministrazione

25/10/2018

SOMMARIO

Parte I - Disposizioni generali	3
Articolo 1 – Finalità	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 - Articolazione dell'attività e responsabilità	4
Parte II - Gestione dei Conflitti di interesse	4
Articolo 4 - Presidorganizzativi e procedurali	4
Articolo 5 - Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse potenziali e dichiarazione annuale per la prevenzione e il monitoraggio degli stessi	4
Articolo 6 - Acquisizione della dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti dell'operazione	4
Articolo 7 - Obbligo di astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi	5
Articolo 8 - Conseguenze per la partecipazione a processi in conflitto di interessi	5
Parte III - Monitoraggio e reporting	6
Articolo 9 - Registro dei conflitti di interesse	6
Articolo 10 - Entrata in vigore e pubblicazione	6

Parte I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento definisce la politica di gestione che la Fondazione intende adottare nelle situazioni di conflitto di interessi.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di conflitto di interessi contenute nel Codice Etico e nel Modello ex D. Lgs. 231/01.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) Conflitto di interessi – la situazione che si verifica quando un Soggetto Rilevante è portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente idoneo a compromettere l'imparzialità con quello della Fondazione nell'ambito dei Processi Rilevanti;
 - b) Soggetti Rilevanti – i soggetti che - per legge, per contratto o per dovere professionale - hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario della Fondazione nell'esercizio delle funzioni decisionali, di controllo o istruttorie loro affidate, ovvero:
 - i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - i membri del Collegio dei Sindaci;
 - il Direttore Artistico e il Direttore Amministrativo;
 - c) Soggetti Collegati – i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti, ovvero:
 - gli stretti familiari del Soggetto Rilevante, quali il coniuge non legalmente separato, i conviventi, i parenti e gli affini entro il terzo grado e le persone viventi a carico del Soggetto Rilevante, del coniuge non legalmente separato e del convivente;
 - d) Controparti dell'operazione – i soggetti che abbiano rapporti negoziali con la Fondazione, ovvero:

- le imprese o i professionisti che forniscono lavori, servizi o forniture.

Articolo 3 - Articolazione dell'attività e responsabilità

1. La gestione dei conflitti di interesse consta delle seguenti fasi:
 - a) identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;
 - b) gestione dei conflitti di interesse con adozione di adeguati presidi
 - c) monitoraggio e reporting delle situazioni di conflitto di interesse.

Parte II - Gestione dei Conflitti di interesse

Articolo 4 – Presidi organizzativi e procedurali

1. La Fondazione adotta presidi organizzativi che prevedono:
la registrazione delle operazioni in conflitto di interessi.

Articolo 5 - Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse potenziali e dichiarazione annuale per la prevenzione e il monitoraggio degli stessi

1. I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Presidente le eventuali situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi. Per i componenti degli Organi collegiali tale comunicazione può essere effettuata anche nella seduta in cui è analizzata l'operazione in potenziale conflitto di interessi, prima dell'apertura della discussione, ed è formalizzata nel verbale della seduta stessa.
2. Nel caso di conflitto potenziale segnalato da un componente degli Organi collegiali o dal Direttore Artistico o dal Direttore Amministrativo, l'addetto all'Audit interno provvede ad informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio dei Sindaci della segnalazione ricevuta. Nel caso di conflitto potenziale segnalato da un componente della Struttura Organizzativa della Fondazione, l'addetto all'Audit interno provvede ad informare il Direttore Artistico o il Direttore Amministrativo della segnalazione ricevuta.

Articolo 6 - Acquisizione della dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti dell'operazione

1. Le Strutture Organizzative, durante le fasi della trattativa, dell'istruttoria ovvero all'atto dell'iscrizione nell'elenco degli operatori economici, sono tenute a consegnare alle Controparti dell'operazione copia del presente Regolamento, dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e del modello di dichiarazione che dovrà essere resa dalle controparti medesime per la rilevazione di potenziali conflitti di interesse, dalla quale risulti:

a) la conoscenza del Codice Etico;

b) l'indicazione di eventuali rapporti professionali o familiari con Soggetti Rilevanti e comunque la presenza di eventuali conflitti potenziali di interesse.

2. Le Strutture Organizzative consegnano le dichiarazioni sul potenziale conflitto di interessi, opportunamente compilate dalle Controparti, l'addetto all'Audit interno il quale provvede alla relativa archiviazione.

Articolo 7 - Obbligo di astensione dai processi in potenziale conflitto di interessi

1. Nei casi di potenziale conflitto di interessi, i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione dell'operazione. In particolare, i Soggetti Rilevanti componenti degli Organi collegiali hanno l'obbligo di non partecipare alla discussione e alla deliberazione relative all'operazione per la quale sussiste il conflitto potenziale.

Articolo 8 - Conseguenze per la partecipazione a processi in conflitto di interessi

1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di astenersi di cui ai precedenti articoli da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, il Presidente della Fondazione o il Vice Presidente vicario provvede a darne comunicazione al soggetto che ha nominato il componente stesso affinché formuli le valutazioni e assuma i provvedimenti che riterrà opportuni.

2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Fondazione di agire per il risarcimento del danno eventualmente conseguente all'adozione di una decisione assunta con il concorso determinante del soggetto in conflitto reale di interessi.

Articolo 9 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.